



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N.87/14/CSP

ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO NAZIONALE IN TECNICA DIGITALE “RAI NEWS 24”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 34, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 E DEL PARAGRAFO 2.3 DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE MEDIA E MINORI, IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ARTICOLO 34, COMMA 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 (CONTESTAZIONE N. 22/14/DISM N° PROC.2584/FB)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 29 luglio 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della Radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n.101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n.120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO il “*Codice di autoregolamentazione tv e minori*”, approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, ed il relativo Allegato A, recante “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 32/14/CONS;

VISTA la delibera n. 23/07/CSP del 22 febbraio 2007, recante “*Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche*”;

RILEVATO che l’articolo 34, comma 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177, stabilisce che le emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, “sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione media e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il Servizio di polizia postale e delle comunicazioni con nota prot. n. 89/19/F/66/14 – prot. 71/14, pervenuta con allegati all’Autorità in data 12 febbraio 2014 (prot. n.0006914), ha segnalato la trasmissione di scene presumibilmente tratte dal trailer del film “*Nymphomaniac*” andate in onda in data 6 febbraio 2014 alle ore 15:26 circa, nell’ambito di uno spazio informativo dedicato alla Mostra del Cinema di Berlino, sull’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale operante sulla piattaforma digitale terrestre “*RAI NEWS 24*” della società Rai Radiotelevisione italiana S.p.A., con sede in Roma, viale Mazzini n. 14. Con nota del 19 febbraio 2014, pervenuta con allegati all’Autorità il 21 febbraio 2014 (prot. n. 0008647) il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori ha trasmesso, ai sensi del punto 6.3 del Codice di autoregolamentazione tv e minori, la Risoluzione n. 5/14 del 19 febbraio 2014 adottata nei confronti della società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A., per la trasmissione delle medesime scene tratte dal trailer del film “*Nymphomaniac*” andate in onda su “*RAI NEWS 24*” in data 6 febbraio 2014 alle ore 15:26. A seguito delle citate segnalazioni è stato avviato il procedimento n. 2584/FB che trae origine dall’atto della Direzione servizi media di questa Autorità in data 15 aprile 2014, n.CONT./22/14/DISM/ N°PROC.2584/FB – notificato in

data 17 aprile 2014 – con il quale veniva contestata alla società Rai Radiotelevisione italiana S.p.A. la presunta violazione dell'articolo 34, commi 1 e 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e la violazione delle disposizioni di cui al paragrafo 2.3 del Codice di autoregolamentazione media e minori in combinato disposto con l'articolo 34, comma 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per la trasmissione di scene pornografiche tratte dal trailer del film "Nymphomaniac" mandate in onda in data 6 febbraio 2014 alle ore 15:26, senza l'adozione di accorgimenti tecnici idonei ad escludere che i minori possano avervi normalmente assistito e senza preventivo annuncio del conduttore atto a segnalare l'inidoneità per il pubblico dei minori.

2. Deduzioni della società

La società ha presentato memorie difensive in data 16 maggio 2014 – precisate in sede di audizione svolta in data 18 giugno 2014 e integrate con i dati di audience del programma in contestazione con nota del 27 giugno 2014 – con le quali ha eccepito l'infondatezza della contestazione per le seguenti ragioni:

- le scene oggetto di contestazione, che difettano di qualsivoglia contenuto promozionale del film, contrariamente a quanto evidenziato nell'atto notificato alla società Rai, non sono tratte dal *trailer* di "Nymphomaniac" ed il servizio contestato, andato in onda unicamente a scopo divulgativo, oltre a non avere alcuna valenza promozionale dell'opera non può definirsi in alcun modo anteprima della stessa;
- le immagini trasmesse, tratte da una pellicola cinematografica d'autore (il noto regista danese Lars von Trier), non possono ricondursi all'ambito della pornografia, connotata dalla rappresentazione gratuita, rispetto al contesto narrativo, di atti e attività attinenti alla sfera sessuale non inseriti in un contesto culturale o di valore artistico quale è quello riconosciuto dalla critica straniera e nazionale al film "Nymphomaniac", che in quanto opera d'arte, resta tale in ogni sua parte;
- la natura artistica dell'opera da cui sono tratte, esclude, altresì, che le scene rappresentate - andate peraltro in onda in fascia oraria di c.d. "televisione per tutti" in cui si presume che il minore sia supportato dalla presenza di un adulto - possano essere considerate nocive per il pubblico dei minori all'ascolto;
- prima della messa in onda delle immagini il conduttore ha evidenziato che il servizio avrebbe riguardato la presentazione al Festival del cinema di Berlino di un film dai contenuti molto "spinti", avvisando così preventivamente i telespettatori del potenziale contenuto di carattere sessuale delle scene che sarebbero seguite;
- le immagini contestate, peraltro, non sono andate in onda, come evidenziato nell'atto di contestazione, nell'ambito di un notiziario, bensì nel corso del programma di approfondimento culturale, "*Con il tempo che corre*",

generalmente seguito da un “pubblico di nicchia” (alle ore 15:26 del giorno 6 febbraio 2014 registrava il limitato ascolto di 71.133 utenti secondo il dato di audience rilevato dalla stessa società) e trasmesso da *RAI NEWS* con lo scopo di informare, in diretta, gli spettatori in merito alle pellicole presentate alla 64^a edizione del Festival del cinema di Berlino tra le quali, appunto, l’attesa, controversa e audace “*Nymphomaniac*”;

- le immagini mandate in onda, assemblate direttamente dalla regia di Berlino, sono conseguenza di un errore nel montaggio che ha causato uno spiacevole incidente e delle quali il redattore non si è potuto rendere conto in tempo utile nel corso del collegamento in diretta con lo studio di Roma in considerazione oltre che della divisione in tre dello schermo, anche del fatto che il monitor con la trasmissione in onda risultava spostato rispetto alla telecamera e dunque ai margini del campo visivo;

- non appena in grado di rilevare la svista il conduttore nello studio di Roma ha provveduto all’interruzione immediata delle immagini, scusandosi con i telespettatori per l’accaduto;

- al giornalista responsabile del servizio, richiamato immediatamente da Berlino, è stata irrogata la sanzione disciplinare di sei giorni di sospensione dall’attività;

3. Valutazioni dell’Autorità

- le giustificazioni addotte dall’emittente possono essere accolte limitatamente alla parte in cui si sostiene che le scene oggetto di contestazione non sono tratte dal *trailer* del film “*Nymphomaniac*” né il servizio contestato costituisce anteprima dell’opera o ha valenza promozionale della stessa e pertanto, nel caso di specie, va esclusa la violazione dell’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, inerente la diffusione da parte di emittenti televisive e radiofoniche di anteprime di opere cinematografiche a scopo promozionale;

- viceversa, come ben evidenziato nell’atto di contestazione, le sequenze in questione – recanti rappresentazioni esplicite del rapporto sessuale in varie forme di consumazione, nonché di nudità integrale con visione diretta e ravvicinata dell’organo genitale maschile, che ne connotano la natura pornografica nell’accezione fornita dalla delibera dell’Autorità n. 23/07/CSP del 22 febbraio 2007 – pur se tratte da un’opera diretta da un regista di riconosciuto talento artistico quale Lars Von Trier, che ha ricevuto un’accoglienza estremamente positiva da parte della critica straniera e nazionale, non sono sottratte al divieto di trasmissione di scene pornografiche in quanto mandate in onda isolate dal contesto originario del film da cui sono tratte, e rappresentate in maniera non specificamente funzionale allo scopo informativo del programma in cui sono inserite, di per sé non caratterizzato da un valore artistico o culturale atto a giustificare la presenza di scene pornografiche;

- la natura artistica del lungometraggio da cui sono tratte le immagini mandate in onda da *RAI NEWS 24* - che, come sopra evidenziato, per esigenze di montaggio

del servizio mandato in onda, sono state isolate dall'ambito originario perdendo ogni relazione con il contesto del film - non può risultare elemento sufficiente a rimuovere i potenziali effetti nocivi per lo sviluppo fisico o morale dei minori delle scene recanti rappresentazioni del rapporto sessuale nonché di nudità integrale con visione di organi genitali particolarmente inidonee, per gli espliciti contenuti di carattere sessuale, alla visione o anche alla mera fruizione "accidentale" da parte del pubblico minorenni;

- nelle notizie fornite in merito all'opera "Nymphomaniac" presentata al Festival del cinema di Berlino non si ravvisa un caso di straordinario valore sociale o informativo che avrebbe potuto giustificare, solo se effettivamente necessaria, la trasmissione di immagini particolarmente forti preceduta da un avviso da parte del giornalista televisivo idoneo a segnalare agli spettatori l'inidoneità delle immagini al pubblico dei minori; peraltro, il conduttore dallo studio di Roma non ha avvisato preventivamente i telespettatori dell'inadeguatezza delle scene al pubblico dei minori, bensì si è limitato a commentare, mentre le immagini già scorrevano sul teleschermo, che il film presenta sequenze "*parecchio spinte*" ed immaginando che nel montaggio le scene fossero state "*un po' ripulite*", ha riscontrato invece, pochi istanti più tardi, che quanto si stava rappresentando fosse "*effettivamente un po' troppo*" in relazione all'orario di messa in onda, sospendendo il collegamento e scusandosi con i telespettatori dell'accaduto;

- la circostanza che le immagini contestate siano andate in onda nel corso di una trasmissione di approfondimento culturale e non nell'ambito di un notiziario, non rileva nel caso di specie, tenuto conto della natura informativa del programma in cui sono inserite e del carattere essenzialmente giornalistico cui è improntata l'intera programmazione del canale "RAI NEWS 24";

- la circostanza che la trasmissione delle scene oggetto di contestazione sia stata causata da uno spiacevole incidente estraneo alla volontà del redattore non esclude la responsabilità dell'emittente, giacché grava sulla stessa l'obbligo di vigilare sulla rispondenza delle trasmissioni alla normativa vigente in materia di diffusione di programmi radiotelevisivi; in altre parole, la concreta idoneità delle immagini a pregiudicare il bene tutelato (lo sviluppo psichico e morale del minore), prescinde dall'intendimento degli autori del programma o dell'emittente, dovendo aversi riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente prodotto dalla divulgazione delle scene mandate in onda e dovendo escludersi ogni valutazione in ordine all'assenza di intenzionalità;

- si ritiene di condividere quanto accertato dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori con la citata Risoluzione n. 5/14 del 19 febbraio 2014 in ordine alla totale inadeguatezza al pubblico dei minori all'ascolto delle immagini trasmesse, a prescindere dal valore artistico del film a cui si riferiscono;

RITENUTO, per i motivi sopra evidenziati, di escludere nei fatti oggetto di contestazione la sussistenza in capo alla società Rai Radiotelevisione italiana S.p.A.

della responsabilità per violazione dell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, pertanto, di confermare quanto rilevato nell'atto di contestazione n.CONT./22/14/DISM/N°PROC.2584/FB, limitatamente alla violazione da parte della citata società dell'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché alla violazione delle disposizioni di cui al paragrafo 2.3 del Codice di autoregolamentazione media e minori in combinato disposto con l'articolo 34, comma 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per la trasmissione di scene pornografiche nocive ai minori tratte dal film "Nymphomaniac", mandate in onda in data 6 febbraio 2014 alle ore 15:26, senza l'adozione di accorgimenti tecnici idonei ad escludere che i minori possano avervi normalmente assistito;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione pecuniaria nella misura di euro 25.000,00 (venticinquemila/00), pari al minimo edittale al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Sebbene in linea teorica essa debba ritenersi elevata, stante la sua incidenza su un rilevante bene giuridico quale la tutela dei minori nella programmazione televisiva, la stessa si valuta di lieve entità in considerazione della brevissima durata delle sequenze a carattere pornografico mandate onda e della scarsa possibilità che i minori vi abbiano potuto assistere, stante la limitata presenza di spettatori all'ascolto (71.133 utenti) e la natura del canale *RAI NEWS* la cui programmazione, essenzialmente improntata sulla divulgazione di notizie, è fruita soprattutto da un pubblico adulto non riscontrando particolare attrattiva da parte dei minori.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Si considera che le scene oggetto di contestazione sono state determinate da incidente indipendente dalla volontà dell'emittente e che quest'ultima, non appena in grado di rilevare l'errore commesso, ha provveduto all'immediata interruzione delle immagini, richiamando il giornalista responsabile del servizio e penalizzandolo con l'irrogazione della sanzione disciplinare di sei giorni di sospensione dall'attività.

C. Personalità dell'agente

La società Rai Radiotelevisione italiana S.p.A. ha cooperato in modo efficace all'attività istruttoria e, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito nazionale, risulta dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie.

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. nell'esercizio di bilancio 2012 pari ad euro 2.683.991.812,00 si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata con adeguato effetto deterrente.

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

ACCERTA

che la società Rai Radiotelevisione italiana S.p.A., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale in tecnica digitale "RAI NEWS 24" - codice fiscale 06363391001, con sede legale in Roma, viale Mazzini n. 14, ha violato le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 nonché quelle relative al paragrafo 2.3 del Codice di autoregolamentazione media e minori in combinato disposto con l'articolo 34, comma 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177, per aver trasmesso scene pornografiche nocive per i minori tratte dal film "Nymphomaniac" in data 6 febbraio 2014 alle ore 15:26, senza l'adozione di accorgimenti tecnici idonei ad escludere che il pubblico minorenni possa avervi normalmente assistito.

ORDINA

alla predetta società di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 25.000,00 (venticinquemila/00) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 nonché di quelle relative al paragrafo 2.3 del Codice di autoregolamentazione media e minori in combinato disposto con l'articolo 34, comma 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35, del d.lgs. n.177/2005.

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/1981, la somma di euro 25.000,00 (venticinquemila/00) alla Sezione

di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n.871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.87/14/CSP, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 nonché del paragrafo 2.3 del Codice di autoregolamentazione media e minori in combinato disposto con l’articolo 34, comma 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT42H0100003245348010238000 per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*delibera n. 87/14/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 29 luglio 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Francesco Sclafani